

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2518

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, LANDI, PIRO, FARIGU, LA GLORIA

Istituzione della figura di interprete per sordomuti
presso le unità sanitarie locali

Presentata il 7 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'impossibilità per i sordomuti di potersi esprimere verbalmente fa sì che essi possano colloquiare solo tra loro o con particolari persone capaci di interpretare il linguaggio a cui sono stati educati. Questa difficoltà assume aspetti particolarmente rilevanti allorché il sordomuto abbia necessità di comunicare con un medico per poter descrivere in maniera appropriata i propri disturbi e riportare tutte le altre informazioni indispensabili alla formulazione di una corretta ipotesi diagnostica.

Di qui la necessità di prevedere, nella struttura pubblica, una specifica figura di operatore sanitario che, capace di interpretare il particolare linguaggio con il quale la persona sordomuta si esprime, possa fungere da tramite tra il paziente e

il medico. In questa maniera il medico potrà recepire facilmente tutte le informazioni a lui necessarie e ritrasmettere al paziente tutti i suggerimenti e le indicazioni terapeutiche in maniera sufficientemente diretta e tale da soddisfare anche le esigenze psicologiche di un paziente già condizionato da un abituale isolamento, ma bisognoso di aiuto in un momento ancor più difficile della sua esistenza.

Con l'istituzione presso le unità sanitarie locali della nuova figura proposta di operatore sanitario, a cui, oltre a quelle proprie, potranno essere affidate anche altre incombenze similari, la società avrà fatto un altro passo in favore dei sordomuti, per garantire loro quella parità con gli altri cittadini che tutti vogliamo assicurare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Presso tutte le unità sanitarie locali è istituito un posto di ruolo di sesto livello con qualifica di interprete per sordomuti, destinato a personale da impiegarsi in ausilio del personale medico curante.

2. Il Ministro della sanità emana, con proprio decreto, disposizioni per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.